



ORDINANZA N° 04 /2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 1, lett. a), e l'articolo 8, comma 3, lett. f) della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art.16 della Legge, nonché delle altre attività industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il D.P.R. 16/7/1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha affidato alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il D.M. in data 29 dicembre 2006 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa ai porti di Crotona e Corigliano Calabro (CS);
- VISTO** il D.M. in data 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il D.M. Prot. 156 del 05/05/2016, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, con decorrenza dal 7 maggio 2016 e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, il quale esercita i poteri e le attribuzioni del Presidente indicate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;
- VISTA** la nota M.INF.VPTM. prot. n. 0031093 del 16/11/2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne Div. 2, ha comunicato che nelle more della nomina del Presidente della costituenda Autorità di sistema portuale, possa considerarsi prorogato, in applicazione dell'art. 22, comma 1 del Decreto legislativo n. 169/2016, che prevede che gli organi vigenti restano *ex lege* in carica fino all'insediamento dei nuovi, nei termini previsti dal precedente decreto di nomina;

- VISTO** altresì, l'art. 8, comma 3, lett. h), secondo il quale spetta al Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 22 D.lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle sopresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del suddetto decreto legislativo;
- VISTA** la nota M. INF.VPTM.U.0031093 in data 16/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a mente della quale *"il Commissario, operando sulla base del decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di nomina"*;
- VISTO** l'art. 92, comma 2, del Decreto Legge 17/3/2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", che dispone, al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, la sospensione del pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del suddetto decreto e quella del 31 Luglio 2020, disponendo altresì che al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.
- VISTA** La Legge 24/4/2020, n. 27 (in S.O. alla G.U. n.110 del 29/4/2020), di conversione in legge con modificazioni del D. L. 18/2020, che ha aggiunto, al citato art. 92, comma 2, un ulteriore periodo, che così recita:*"La disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di interesse"*.
- VISTO** l'art. 6, comma 1, lett. a) della L. 28/1/1994, n. 84, nel testo antecedente alla novella recata dal D. L. gs. 169/2016, ancora applicabile a questa Autorità Portuale, il quale stabilisce che, tra i compiti dell'Ente, vi è quello di indirizzo,

programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza;

RITENUTO necessario provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa finalizzata alla promozione delle attività portuali svolte negli scali marittimi rientranti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro come sopra delineata in un momento di crisi improvvisa dei traffici marittimi dovuta all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19;

CONSIDERATO altresì che tali misure amministrative devono essere rispettose degli equilibri di bilancio dell'Ente, che deve chiudersi obbligatoriamente in avanzo o in pareggio ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. d) della L. 84/94 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, al fine di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari di cui al punto precedente, di poter adottare una misura agevolativa che preveda una diversa estensione temporale delle sospensioni previste dalle fonti legislative di rango primario relative al pagamento dei canoni concessori, nel rispetto delle citate fonti legislative, al fine di fronteggiare adeguatamente l'eccezionale situazione economico-sociale venutasi a creare nei porti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica dovuta alla pandemia da Covid-19;

PRESO ATTO dell'avviso reso dal Comitato Portuale sulla bozza dell'Ordinanza sottoposta all'esame dell'Organo nella seduta del 30/4/2020, a seguito della discussione avvenuta sul relativo punto all'Ordine del Giorno, da cui è emersa la necessità che tale Ordinanza venga modificata nel senso di rispettare il termine di sospensione contenuto nelle norme citate in preambolo;

VISTO l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

VISTO l'art. 8, comma 3, lett. n-bis) della L. 84/94 e s.m.i., in forza del quale il Presidente esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla medesima Legge ad altri Organi dell'Autorità Portuale;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario esercita i poteri e le attribuzioni del Presidente a termini del D.M. 6/5/2016, n.156;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

ART.1

Sospensione dei pagamenti dei canoni delle concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione

Sono sospesi i termini di pagamento dei canoni rivenienti dalle concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro come fissata dai provvedimenti citati in preambolo, **relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 ed il 30/9/2020, senza applicazione di interesse.**

I canoni di cui al comma precedente verranno corrisposti in due rate con scadenza al **31/10/2020** ed al **30/11/2020**, senza applicazione di interesse.

ART. 2

Sospensione dei pagamenti dei canoni delle concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi dell'art. 18 della L. 28/1/1994, n. 84 e s.m.i.

Sono sospesi i termini di pagamento dei canoni rivenienti dalle concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi dell'art. 18 della L. 84/94 e s.m.i. nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro come fissata dai provvedimenti citati in preambolo, **relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 ed il 31/7/2020, senza applicazione di interesse.**

I canoni di cui al comma precedente verranno corrisposti in due rate con scadenza al **31/10/2020** ed al **30/11/2020**, senza applicazione di interesse.

ART. 3

Sospensione dei pagamenti dei canoni per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di impresa per operazioni e servizi portuali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, della L. 28/1/1994, n. 84 e s.m.i.

Sono sospesi i termini di pagamento dei canoni rivenienti dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di impresa per operazioni e servizi portuali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, della L. 84/94 e s.m.i. nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro come fissata dai provvedimenti citati in preambolo, **relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 ed il 31/7/2020, senza applicazione di interesse.**

I canoni di cui al comma precedente verranno corrisposti in due rate con scadenza al **31/10/2020** ed al **30/11/2020**, senza applicazione di interesse.

ART.4

NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 5

SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito

comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

**ART. 6
PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale, all'albo d'ufficio delle Capitanerie di Porto di Gioia Tauro, Crotona e di Corigliano Rossano, all'Albo Pretorio dei Comuni di Gioia Tauro, San Ferdinando, Crotona e di Corigliano Rossano ed all'Albo dell'Ufficio Sedi Periferiche di questo Ente.

**ART. 7
ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nei modi di legge.

Gioia Tauro, 04.05.2020

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI

COMMISSARIO STRAORDINARIO
CA. (CP) Andrea AGOSTINELLI

a) "aree riservate di I classe": quelle in cui l'ingresso consente di poter accedere direttamente alle informazioni;

b) "aree riservate di II classe": quelle che vengono protette, mediante controlli predisposti anche internamente ed in cui le informazioni classificate sono conservate in contenitori di sicurezza.

Art. 72

Aree controllate

1. In prossimità delle aree riservate di I e II classe, o per accedere ad esse, può essere predisposta un'area controllata in cui possono essere trattate solo informazioni classificate a livello non superiore a RISERVATO. Analoghe Aree controllate possono essere comunque create presso ogni Ministero, struttura governativa, Forza armata, ente, o operatore economico, anche in assenza di aree riservate di I e II classe, sotto la responsabilità dell'organizzazione di sicurezza competente, per la sola custodia e trattazione di informazioni classificate a livello non superiore a RISERVATO.

2. Le aree di cui al comma 1 sono caratterizzate da un perimetro chiaramente delimitato e dotate di misure di protezione minime tali da consentirne l'accesso alle sole persone autorizzate per motivi attinenti al loro impiego, incarico o professione.

Art. 73

Misure minime di protezione

1. Le aree riservate di I e II classe devono essere protette con idonei sistemi di allarme e dispositivi elettronici per il rilevamento delle intrusioni.

2. I sistemi e dispositivi elettronici di cui al comma 1 devono essere dotati di misure antimanomissione ed antisabotaggio e di alimentazione elettrica sussidiaria.

3. L'ingresso nelle aree riservate di I e II classe è controllato mediante un sistema di "passi" o di riconoscimento individuale per il personale dipendente dell'ente o operatore economico.

4. I sistemi di riconoscimento individuale, anche di tipo elettronico, utilizzati per l'accesso alle aree riservate e controllate devono essere gestiti dall'organizzazione di sicurezza dell'ente o operatore economico.

5. Personale di vigilanza espressamente preposto effettua il controllo delle aree riservate di I e II classe durante e al di fuori del normale orario di lavoro, al fine di prevenire rischi di manomissioni, danni o perdite di informazioni classificate.

6. In relazione a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7, nel caso in cui personale dipendente o comunque incaricato dagli operatori economici che hanno rapporti contrattuali con il DIS, l'AISE o l'AI SI, debba accedere occasionalmente nelle sedi è accompagnato da personale degli organismi incaricato

di esercitare la vigilanza, previo accertamento dell'assenza di controindicazioni sulla base di informazioni in atti ovvero acquisite ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 74

Contenitori di sicurezza camere blindate - attrezzatura di sicurezza

1. Per la custodia di informazioni e materiali classificati devono essere utilizzati contenitori di sicurezza con caratteristiche tecniche conformi alle disposizioni applicative del presente regolamento.
2. Per le camere blindate costruite all'interno di un'area riservata di I o di II classe e per tutte le aree riservate di I classe nel caso di soggetti pubblici è necessario acquisire l'approvazione del progetto da parte dell'Organo centrale di sicurezza. Per gli operatori economici il progetto della camera blindata è approvato dall'UCSe.
3. Le caratteristiche delle attrezzature di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate rispondono a criteri individuati nelle disposizioni applicative del presente decreto.

Art. 75

Protezione contro la visione o l'ascolto non autorizzati di informazioni sensibili

1. Gli ambienti ove vengono trattate informazioni classificate a livello RISERVATISSIMO e superiore ovvero comunque attinenti alla sicurezza e agli interessi nazionali sono sottoposti a periodiche verifiche ambientali atte ad impedire ogni visione o ascolto clandestino. Tali verifiche sono disposte dall'UCSe sulla base di intese con gli Organi Centrali di sicurezza.
2. Le verifiche di cui al comma 1 sono, altresì, disposte qualora il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza competente ritenga, sulla base di motivate valutazioni, che sussista un rischio di compromissione di informazioni classificate.
3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate esclusivamente da personale abilitato.
4. L'esigenza di verifiche ambientali è comunicata all'UCSe, che può procedere anche con delega.